CAMERA DEI DEPUTATI N. 939

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLO CASINI, NICOTRA

Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crescita della popolazione scolastica attorno agli anni settanta ha reso per lo Stato impossibile far fronte a tutti i suoi compiti. In alcune tra le più importanti città d'Italia, le amministrazioni comunali si fecero carico di andare incontro alle difficoltà dello Stato addossandosi compiti di assistenza integrativa scolastica e *post* scolastica e liberando così lo Stato da pesi organizzativi ed economici, che del resto esso non sarebbe stato in grado di affrontare.

La necessità di una collaborazione tra Stato ed enti locali nel campo della scuola elementare risultò evidente anche a causa delle nuove concezioni pedagogico-educative, che trovarono consacrazione nella legge 24 settembre 1971, n. 820, che avviò la sperimentazione della scuola a tempo pieno. Ciò rendeva ulteriormente gravoso il compito dello Stato e addirittura indispensabile l'utilizzazione del personale assunto dai comuni per dar vita ad un servizio assicurato – a seconda dei casi – dalla Stato, dal comune o da entrambi. La « fatica » dello Stato a rispondere alle nuove esigenze è dimostrata anche dalla assunzione di personale precario, poi ammesso in ruolo con legge 20 maggio 1982, n. 270

Successivamente, il cambiamento di ritmo demografico e la progressiva crescita della capacità dello Stato di dare risposte puntuali ed ampliate adeguate alla nuova concezione di scuola (in cui le attività integrative divengono pedagogiche

ed educative e non sono più assistenziali) ha reso urgente una definizione giuridica e pratica della situazione degli insegnanti assunti dai comuni. Da un lato, infatti, i comuni hanno cessato da almeno dieci anni di fare assunzioni di personale per i servizi scolastici indicati, dall'altro lo Stato ha progressivamente sostituito con la propria diretta gestione i servizi prima svolti dai comuni.

È assolutamente evidente che in questa situazione occorre intervenire legislativamente. Se le amministrazioni comunali sono costrette a destinare a servizi che più niente hanno a vedere con la scuola, magari creando appositamente mansioni fittizie, personale pedagogicamente preparato, fornito di apposita abilitazione all'insegnamento, ricco di esperienza didattica, non è in gioco soltanto la compromissione delle giuste aspettative di pubblici dipendenti, per i quali verrebbe alterata autoritativamente la scelta professionale, ma è in gioco anche una corretta regola amministrativa e lo stesso bene comune.

In ogni altro caso in cui determinate funzioni sono state trasferite da un ente ad un altro (si pensi ad esempio al laborioso passaggio di compiti dallo Stato alle regioni) anche le strutture personali sono state contemporaneamente trasferite: questo invece non si è verificato nel caso in esame. Di più: lo Stato non ha esitato ad immettere nei propri ruoli personale precario assunto proprio per soddisfare quelle esigenze che altro personale – questa volta di ruolo: quello, appunto, assunto dai comuni – non era numericamente sufficiente a coprire. È ben singolare che tale personale venga abbandonato laddove piena accoglienza è stata accordata a chi rispetto ad esso aveva meno titoli. Ma, soprattutto, è assurdo che l'esperienza collaudata venga dispersa: chi ne riceve il danno, sono, in ultimo, l'allievo e la collettività.

Né si può invocare l'asserita esuberanza del personale della scuola. Ad esso appartiene già di pieno diritto l'insegnante comunale e se esso è destinato ad altre mansioni la conseguenza è che certi posti di lavoro sono sottratti alle nuove leve. Né può invocarsi l'esigenza del risparmio economico, poiché, infatti, lo Stato interviene già finanziariamente a sostenere gli oneri degli enti locali per gli insegnanti comunali e si tratta soltanto di ridurre le erogazioni statali fatte dallo Stato per questo titolo agli enti locali.

I pochi articoli della proposta di legge che si raccomanda all'attenzione del Parlamento non hanno bisogno di particolare illustrazione. È evidente che il passaggio nei ruoli dello Stato dovrà avvenire su domanda ed entro un termine che si indica in centottanta giorni. Logicamente dovranno esistere garanzia di titoli e di esperienza didattica che sono indicate negli articoli 1 e 2.

Si tratta, onorevoli colleghi, di provvedimento che interessa un numero limitato di persone. Ma non è questa ragione sufficiente per non chiedere attenzione e rapidità. Semmai ciò rende meno grave il problema e quindi più agevole la soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale dipendente dalle amministrazioni comunali che, avendone i titoli necessari, abbia svolto attività scolastiche integrative di refezione, ricreazione e doposcuola, è trasferito, a domanda, nei ruoli organici dello Stato in qualità di insegnante elementare di ruolo.

ART. 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1 può presentare domanda di passaggio nei ruoli dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale e di risultare in servizio continuativo nei ruoli dell'amministrazione locale da almeno cinque anni e con un orario settimanale di almeno ventiquattro ore.

2. La domanda può essere proposta anche dal personale che, trovandosi nelle condizioni suddette, sia stato assegnato, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, ad altro incarico o ad attività diverse da quelle precedentemente svolte nell'ambito della scuola.

ART. 3.

1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2, trasferito nei ruoli dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza, conteggiandosi a tal fine la data di assunzione in detto ente.

2. Sono di conseguenza rivalutati, secondo le norme vigenti per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti

per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato. Il predetto personale viene quindi inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute.

ART. 4.

1. Sono conservati a titolo di assegno *ad personam* i diritti economici di miglior favore goduti al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato.

ART. 5.

1. Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge, prevista in 10 miliardi di lire per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli enti locali e contemporanea iscrizione della somma relativa nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.